

## 1) Prorogata al 30.6.2023 la "rottamazione-quater"

Il MEF con il Comunicato stampa 21.4.2023, n. 68 ha "anticipato" la proroga, stabilita con un'apposita disposizione di prossima emanazione, delle scadenze collegate con la definizione agevolata in esame. In particolare, dopo aver evidenziato che i contribuenti dispongono di "due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione", il Ministero specifica che "il nuovo termine per la presentazione delle domande all'Agenzia delle entrate-Riscossione passa dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023".

## 2) Attiva l'opzione per la ripartizione dei crediti edilizi in 10 rate

A decorrere dal 2.5.2023, nella "Piattaforma cessione crediti" dell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia, è stata attivata l'apposita funzionalità che consente ai titolari di crediti derivanti dalle detrazioni c.d. "Superbonus" / "Sisma bonus" / "Sisma bonus acquisti" e per interventi di superamento delle barriere architettoniche, di scegliere l'utilizzo in compensazione del credito vantato in 10 rate annuali (anzichè 5 / 4).

A tal fine la stessa Agenzia ha fornito le modalità di presentazione della Comunicazione di tale scelta attraverso la predetta funzione ed ha istituito nuovi codici tributo al fine di identificare:

- i crediti derivanti da Comunicazioni di opzione presentate dall'1.4.2023 (per i quali non è possibile scegliere la rateazione in 10 anni);
- i crediti derivanti dalla nuova rateazione in 10 anni di una "rata originaria", utilizzabili esclusivamente in compensazione.

## 3) Definito il "regime premiale" applicabile agli ISA 2023

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità che consentono ai soggetti ISA di accedere ai benefici premiali per il 2022, confermando:

- gli stessi livelli di punteggio previsti per il 2021;
- l'accesso ai benefici anche in base alla media dei punteggi ISA conseguiti nel biennio 2021 - 2022.

Preme rammentare che:

- al fine di poter accedere a tali benefici i soggetti, a seguito dell'applicazione dell'Indice, devono raggiungere un livello di affidabilità minimo almeno pari a 8;
- il raggiungimento di un punteggio pari o superiore a 9 consente di accedere a tutti i benefici premiali.

I soggetti interessati da una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA non possono accedere al regime premiale, ancorché in alcuni casi debbano compilare il mod. ISA.

## 4) Le novità (numerose) del c.d. "Decreto blocca crediti" dopo la conversione in legge

In sede di conversione del c.d. "Decreto blocca crediti", emanato lo scorso febbraio, sono state apportate rilevanti modifiche alla normativa della detrazione del 110% (che nel 2023 può risultare ridotta al 90%) e dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito a seguito di interventi edilizi / di risparmio energetico "agevolati".

In particolari si evidenzia:

- il differimento dal 31.3 al 30.9.2023 del termine per il sostenimento delle spese relative agli interventi effettuati sulle c.d. "villette" per le quali spetta la detrazione del 110%;
- la possibilità, per le cessioni del credito ad una banca / intermediario finanziario / assicurazione, di regolarizzare entro il 30.11.2023, tramite la c.d. "remissione in bonis", le Comunicazioni non inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2023, anche nel caso in cui entro tale data non risulti stipulato l'accordo di cessione del credito tra le parti;
- la facoltà di ripartire la detrazione del 110% spettante per spese sostenute nel 2022 in 10 rate annuali (anziché 4), "differendo" di un anno la fruizione della prima rata (mod. 730 / REDDITI 2024).

## 5) La pubblicità delle sovvenzioni e contributi pubblici 2022

L'incasso di benefici economici pubblici di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000 richiede di fornire specifiche informazioni:

- nella Nota integrativa al bilancio;

**ovvero**

- sul sito Internet / portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza; a seconda della natura del soggetto beneficiario (società di capitali / di persone, ditta individuale, associazione, fondazione, ecc.).
- 

A seguito dell'incertezza dell'operatività dell'obbligo in esame il Legislatore, in sede di conversione del c.d. "Decreto Milleproroghe", ha disposto anche per il 2023 la sospensione, fino al 31.12, dell'applicazione delle sanzioni in caso di inadempimento.

## 6) Rimborso / compensazione "caro petrolio" primo trimestre 2023

Agli autotrasportatori di merci è riconosciuto il rimborso / utilizzo in compensazione del c.d. "caro petrolio" connesso con gli acquisti di carburante per i veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

Per il bonus riferito ai consumi effettuati nel primo trimestre 2023 il soggetto interessato deve presentare un'apposita domanda all'Agenzia delle Dogane entro il 2.5.2023.

Si evidenzia che:

- per la determinazione dell'importo massimo rimborsabile, deve essere rispettato il parametro pari a 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso;
- il beneficio non spetta per il consumo di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

## 7) Definita la percentuale effettiva del c.d. "Bonus acqua potabile"

Nell'ambito della Finanziaria 2021 il Legislatore ha riconosciuto anche per il 2022 il c.d. "Bonus acqua potabile", finalizzato a migliorare la qualità dell'acqua da bere in casa / azienda / ufficio e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica.

Dopo aver "elaborato" le domande ricevute dai soggetti interessati, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente definito la percentuale effettivamente spettante nel rispetto dei fondi stanziati (€ 5 milioni).

Considerato il superamento del limite di spesa, il bonus spettante è pari al 17,9005% del credito risultante dalla predetta domanda (l'ammontare del credito d'imposta a disposizione è consultabile accedendo al proprio Cassetto Fiscale).